



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 580 DEL 25/05/2020

Servizio CAVE ARIA RUMORE

OGGETTO: DITTA ENERGAS ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CANAREGGIO, 1823/1, IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD) E PRODUTTIVA IN VIA PONTE DI COSTOZZA 15 IN COMUNE DI LONGARE. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO NELLO SCOLO BISATTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all'art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all'articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l'art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “*gli impianti di depurazione gestiti da imprese*

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 02/1219 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area di distribuzione carburanti e per l’attivazione del relativo scarico nello scolo Bisatto, presentata dalla ditta Energas Italia S.r.l. per il sito in via Ponte di Costozza, 15 in comune di Longare e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 28/01/2020 (agli atti con prot. n. 4265) e le successive integrazioni pervenute in data 28/02/2020 (agli atti con prot. n. 9736);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 6222 del 10/02/2020 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l’avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l’avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni e richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- la ditta chiede l’autorizzazione preventiva per la realizzazione ed esercizio dell’impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale di un impianto di distribuzione carburanti e per l’attivazione del relativo scarico nello scolo Bisatto, ai sensi dell’art. 39 comma 3, lettera e) delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque;
- l’area del piazzale sottoposta a dilavamento misura 335 m² ed è costituita da un’area asfaltata;
- le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale del distributore carburanti vengono raccolte da griglie poste lungo gli accessi del distributore carburanti e poi convogliate ad un impianto di depurazione in continuo della Depurpadana Acque Srl, dimensionato per un piazzale di 400 m² composto da un bacino di dissabbiatura DSB e un bacino di separazione degli oli e benzine DSL con filtro a coalescenza (modello GN 6) in un’unica vasca monoblocco;
- le acque meteoriche depurate nell’impianto vengono scaricate nello scolo Bisatto, per cui la ditta garantisce il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tab. 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- le acque meteoriche provenienti dalle pensiline vengono raccolte e convogliate separatamente nello scolo Bisatto;

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 lettera e) dell’art. 39 delle N.T.A. del P.T.A.;

Vista la nota di Viacqua S.p.A. del 13/02/2020, agli atti con prot. n. 7025 del 13/02/2020, con cui comunica che, nel raggio di 200 metri dallo scarico della ditta nel corso d’acqua Bisatto, non sono presenti pozzi di captazione utilizzati dall’acquedotto comunale e quindi ricadenti nelle loro competenze di gestori;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90, entro il termine perentorio fissato in novanta giorni non è pervenuto il nullaosta idraulico, previsto ai sensi dell’art. 22 comma 17 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, da parte del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e la mancata comunicazione del parere espresso equivale ad assenso senza condizioni all’adozione del provvedimento di autorizzazione di competenza provinciale;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 6222 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni";

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare la ditta Energas Italia S.r.l.** per il sito in via Ponte di Costozza, 15 in comune di Longare (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico nello scolo Bisatto, come da documentazione trasmessa in data 28/01/2020 e agli atti con prot. n. 4265 e in data 28/02/2020 con prot. n. 9736 con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
 - b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da

parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

- c) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
2. svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza e dei cuscini oleoassorbenti, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettuamente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 3. altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
 4. eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque meteoriche e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

- d) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento**. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
- f) **lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 "Scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;**
- g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
5. **di avvertire che:**
- a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle

circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

- b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.
 - c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.
 - d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
 - e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.
6. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
7. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longare per gli adempimenti di competenza;
9. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
10. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 25/05/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)